

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN "MEDICINA E CHIRURGIA" (CLASSE LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA)

Art. 1 - Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41), di seguito indicato con CLM, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti; in particolare, il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/regolamenti>.
2. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41) afferisce al **Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze**. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in "Medicina e Chirurgia" di seguito indicato con CCLM che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. L'ordinamento didattico (RAD) del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41), con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, così come approvato dai competenti organi ministeriali e riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo, è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente Regolamento, consultabile on line all'indirizzo <http://www.cdlmedicina.unimore.it>.

Art. 2 - Ammissione e preparazione iniziale

1. Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41) devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. A norma della Legge 2.8.1999, n. 264 (norme in materia di accesso ai corsi universitari) e successive modifiche e integrazioni, i posti disponibili per il CLM in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41) sono determinati con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato MIUR), su indicazione degli Atenei. Il numero di studenti ammessi al CLM è programmato in base alla disponibilità di personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche di reparto, coerentemente con le raccomandazioni dell'Advisory Committee on Medical Training dell'Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall'Ateneo e dalla Facoltà.

3. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del CLM è fissato inderogabilmente ogni anno dal bando concorsuale.
4. In conformità a quanto previsto nel RAD e nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di biologia, chimica, fisica e matematica, cultura generale e ragionamento logico. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate attraverso prova scritta di selezione, il cui contenuto è predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Oltre alle conoscenze scientifiche utili per la frequenza del primo anno di corso, i pre-requisiti richiesti allo studente che si vuole iscrivere ad un corso di laurea in Medicina e Chirurgia devono comprendere: buona capacità al contatto umano, buona capacità al lavoro di gruppo, abilità ad analizzare e risolvere i problemi, abilità ad acquisire autonomamente nuove conoscenze ed informazioni riuscendo a valutarle criticamente (Maastricht, 1999).
5. Qualora se ne manifesti la necessità, sulla base degli esiti della prova di ammissione, il CCLM può attribuire obblighi formativi aggiuntivi da recuperare attraverso la frequenza di corsi di recupero opportunamente indicati.
6. L'ammissione a seguito di trasferimento da corso di studio afferente ad altra classe è subordinata al superamento della prova scritta di selezione (art. 30 comma 2 RDA Unimore), nel limite dei posti disponibili, secondo le modalità indicate all'art. 9.

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41) può essere articolato in uno o più curriculum, che sono attivati secondo quanto indicato nella sezione Off.F della Banca-dati dell'offerta formativa relativa alla coorte di studenti che si immatricola nell'anno accademico di riferimento, consultabile on line all'indirizzo www.cdlimedicina.unimore.it, e riportato nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione di eventuali curricula viene deliberata annualmente dal **Consiglio di Dipartimento**, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.
2. Le attività formative proposte dal corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41), l'elenco dei docenti e degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa, le propedeuticità e gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti sono definiti nell'Allegato 3 aggiornato annualmente e consultabile al sito web del corso di laurea magistrale, all'indirizzo www.cdlimedicina.unimore.it. Le attività formative attivate ed ogni eventuale ulteriore modifica dell'Allegato 3, sono resi noti annualmente attraverso il Manifesto degli studi della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede amministrativa del corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 28 del RDA.
Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario delle attività didattiche e degli appelli di esame.

Il CCLM, su proposta della Commissione Tecnica di Programmazione Didattico-Pedagogica (CTP, vedi art. 13), dei docenti o degli studenti, può organizzare l'offerta di attività didattiche opzionali od elettive. Queste sono realizzabili con lezioni ex-cathedra, seminari, corsi interattivi a piccoli gruppi (come definite al successivo comma 7), attività non coordinate oppure collegate in "percorsi didattici omogenei", fra i quali lo studente esercita la propria scelta personale. Fra le attività elettive si inseriscono anche internati elettivi svolti in laboratori di ricerca o in reparti clinici. Il CCLM definisce gli obiettivi formativi che le singole attività didattiche opzionali si prefiggono. Per ogni attività didattica elettiva istituita, il CCLM nomina un Responsabile al quale affida il compito di valutare, con modalità definite, l'impegno posto da parte dei singoli studenti nel conseguimento degli obiettivi formativi definiti. Il calendario delle attività didattiche elettive viene di norma pubblicato prima dell'inizio dell'anno accademico, insieme al calendario delle attività didattiche obbligatorie. Attività elettive proposte durante l'anno accademico sono aggiunte al calendario ufficiale e ampiamente pubblicizzate. **La didattica opzionale costituisce attività ufficiale dei docenti e come tale è annotata nel registro delle lezioni.**

3. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'Allegato 1, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del RDA.
4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).
5. Qualora nello stesso insegnamento siano previsti più moduli e affidati compiti didattici a più di un docente, è prevista la nomina di un Coordinatore di Insegnamento (CI), designato a cadenza annuale dal CCLM.
Il CI, in accordo con la CTP, esercita le seguenti funzioni:
 - rappresenta per gli studenti la figura di riferimento del Corso;
 - propone alla CTP l'attribuzione dei compiti didattici concordati con docenti e docenti-tutori, in funzione degli obiettivi didattici propri del Corso;
 - propone alla CTP la distribuzione dei tempi didattici concordata fra i docenti del proprio Corso;
 - coordina la preparazione delle prove d'esame;
 - presiede, di norma, la Commissione di esame del corso da lui coordinato e ne propone la composizione;
 - è responsabile nei confronti del CCLM della corretta conduzione di tutte le attività didattiche previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso stesso.
6. La durata del corso di studi è, di norma, di 6 anni. Di norma, è possibile frequentare solo le attività formative dell'anno in corso e, in caso di debito di esami, di quelli precedenti, previo accordo in questo caso con i docenti interessati. In casi eccezionali, e soltanto dopo aver completato le attività dell'anno di corso cui si è iscritti, è possibile far richiesta di frequentare le attività formative dell'anno di corso successivo e sostenere le relative verifiche del profitto.
7. Per quanto riguarda la tipologia delle forme di insegnamento, all'interno dei corsi è definita la suddivisione dei crediti e dei tempi didattici nelle diverse forme di attività di insegnamento, come segue:
 - a. *Lezione ex-cathedra*: si definisce "Lezione ex-cathedra" (d'ora in poi "lezione") la trattazione di uno specifico argomento identificato da un titolo e facente parte

del curriculum formativo previsto per il corso di studio, effettuata da un professore o ricercatore universitario, sulla base di un calendario predefinito, ed impartita agli studenti regolarmente iscritti ad un determinato anno di corso, anche suddivisi in piccoli gruppi.

- b. *Seminario*: il "Seminario" è un'attività didattica che ha le stesse caratteristiche della lezione, ma è svolta in contemporanea da più docenti, anche di ambiti disciplinari (o con competenze) diversi, e, come tale, è annotata nel registro delle lezioni. Sono riconosciute come attività seminariali anche le Conferenze clinico-patologiche eventualmente istituite nell'ambito degli insegnamenti clinici. Le attività seminariali possono essere interuniversitarie e realizzate sotto forma di videoconferenze.
- c. *Didattica tutoriale*: le attività di didattica tutoriale costituiscono una forma di didattica interattiva indirizzata ad un piccolo gruppo di studenti; tale attività didattica è coordinata da un docente-tutore, il cui compito è quello di facilitare gli studenti a lui affidati nell'acquisizione di conoscenze, abilità, modelli comportamentali, cioè di competenze utili all'esercizio della professione. L'apprendimento tutoriale avviene prevalentemente attraverso gli stimoli derivanti dall'analisi dei problemi, attraverso la mobilitazione delle competenze metodologiche richieste per la loro soluzione e per l'assunzione di decisioni, nonché mediante l'effettuazione diretta e personale di azioni (gestuali e relazionali) nel contesto di esercitazioni pratiche e/o di internati in ambienti clinici, in laboratori etc. Per ogni occasione di attività tutoriale il CCLM definisce precisi obiettivi formativi, il cui conseguimento viene verificato in sede di esame. Il CCLM nomina i docenti-tutori fra i docenti ed i ricercatori. Dietro proposta dei docenti di un corso, il CCLM può incaricare annualmente, per lo svolgimento del compito di docente-tutore, anche personale di riconosciuta qualificazione nel settore formativo specifico.
- d. *Attività formative professionalizzanti*: il tirocinio obbligatorio è una forma di attività didattica tutoriale che comporta per lo studente l'esecuzione di attività pratiche, a simulazione dell'attività svolta a livello professionale. In ogni fase del tirocinio obbligatorio lo studente è tenuto a operare sotto il controllo diretto di un docente-tutore. Le funzioni didattiche del docente-tutore al quale sono affidati studenti che svolgono l'attività di tirocinio obbligatorio sono le stesse previste per la didattica tutoriale svolta nell'ambito dei corsi di insegnamento. La competenza clinica acquisita con le attività formative professionalizzanti è sottoposta a valutazione, secondo modalità definite dal CCLM. Il CCLM può identificare strutture assistenziali non universitarie presso le quali può essere condotto, in parte o integralmente, il tirocinio, dopo valutazione ed accreditamento della loro adeguatezza didattica da parte della CTP.

Art. 4 - Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 3, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva del profitto. Con il superamento dell'accertamento conclusivo, lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo di valutazioni finali del profitto necessarie per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 36. Al fine del computo vanno considerate le attività formative:
 - di base;
 - caratterizzanti;
 - affini o integrative;
 - a scelta,che possono confluire anche in corsi integrati.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer o prove pratiche (sul paziente, al microscopio, di laboratorio). Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa e comunicate agli studenti all'inizio del corso. Contemporaneamente è comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCLM. Le modalità con cui si svolge la verifica devono essere le stesse per tutti gli studenti, salvo casi di accertata disabilità, e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
4. Lo studente deve rispettare le propedeuticità riportate nell'allegato 3.
5. Gli esami sono fissati di norma nei periodi di interruzione delle lezioni: gennaio-febbraio; giugno-luglio; settembre.

Le date di inizio e conclusione dei tre periodi sono fissate nella programmazione didattica. Per ogni periodo di esame, lo studente ha diritto ad almeno due appelli, le cui date di inizio siano distanziate di almeno due settimane. Le date di inizio degli appelli devono essere comunicate con almeno due mesi di anticipo.

Per gli studenti fuori corso e per tutti quelli che hanno terminato le attività didattiche degli insegnamenti previsti dal corso di studio, possono essere previsti appelli straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, ferma restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni.

Per ogni periodo di esame, un appello deve essere previsto nei tempi utili per la presentazione della domanda di laurea.
6. La commissione d'esame è costituita da almeno due docenti impegnati nel relativo corso di insegnamento ed è, di regola, presieduta dal CI. Nel caso di assenza di uno o più componenti della commissione alla data di un appello di esame, il Presidente della commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con dei membri supplenti. Nel caso di insegnamenti integrati, nella commissione giudicatrice è prevista di norma la presenza di almeno un docente per ciascuna attività didattica.
7. L'iscrizione agli esami da parte degli studenti e la verbalizzazione degli esiti finali avviene, di norma, con le apposite modalità via web e in via telematica.
8. Gli eventuali accertamenti in itinere non devono apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non possono essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.
9. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, il CLM prevede un corso di lingua inglese, che si conclude con il superamento di un esame finale, che consente

agli studenti di acquisire le abilità linguistiche necessarie per leggere e comprendere il contenuto di lavori scientifici su argomenti biomedici e di comunicare con i pazienti e con il personale sanitario di altri paesi.

10. I risultati di eventuali stages/tirocini sono certificati da apposita commissione. I risultati dei periodi di studio all'estero sono verificati da apposita commissione, secondo le modalità stabilite per gli scambi Erasmus e ricercando la coerenza del piano di studio seguito all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio. Per le attività formative indicate nell'Allegato 3, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.
11. Ai sensi dell'articolo 32, comma 6 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro cinque anni accademici consecutivi decade dallo status di iscritto.

Art. 5 - Prova finale

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnata da un docente relatore.
2. L'esame di laurea si svolge nei mesi di luglio, ottobre e marzo. La sessione di marzo è sessione straordinaria dell'anno accademico precedente.
3. L'esame di laurea verte sulla tesi preparata dal candidato, ed è preceduto da una discussione pubblica della tesi di fronte ad una commissione ristretta nominata dal CCLM.
4. Lo studente deve svolgere le attività previste dall'ordinamento didattico, finalizzate alla preparazione della tesi di laurea, presso strutture universitarie cliniche o di base o altre strutture riconosciute equivalenti dal CCLM, secondo le modalità eventualmente definite dal Direttore della struttura, ove necessario.
La preparazione della tesi può essere svolta anche in strutture di altri paesi della Unione Europea, d'accordo con il relatore.
5. Gli studenti richiedono alla Presidenza di Facoltà l'approvazione dell'assegnazione dell'argomento della tesi e il nominativo del relatore entro i seguenti termini: almeno 6 mesi prima dell'esame di laurea per tesi di tipo sperimentale, e 3 mesi prima dell'esame di laurea per tesi compilative. Altri adempimenti stabiliti dal CCLM sono indicati nel sito web del corso di laurea, all'indirizzo www.cdlmedicina.unimore.it.
6. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Presidente della Facoltà e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri. La commissione è costituita, di norma, da professori di prima e di seconda fascia e ricercatori afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
7. La prova finale può essere eventualmente sostenuta in lingua inglese. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso della tesi svolto in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea magistrale

1. La laurea magistrale si consegue con l'acquisizione di 360 CFU, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente deve inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è 66/110. Il voto finale è costituito dalla somma, arrotondata per eccesso o per difetto al numero intero più vicino:
 - a) della media ponderata, secondo il numero dei CFU dei singoli corsi, del voto conseguito nei 36 corsi riportati nell'Allegato 3, espressa in centodecimi;
 - b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi e fino a un massimo di 8, conseguito nella prova finale. Il massimo punteggio ottenibile per le tesi compilative è 4/110;
 - c) dell'incremento di voto (3/110 per laurea conseguita a luglio od ottobre, 2/110 per laurea conseguita a marzo) legato al conseguimento della laurea entro i 6 anni regolari di corso.
 - d) dell'incremento di voto legato al conseguimento di lode ottenuta negli esami di profitto (0,1 punto per lode);
 - e) dell'incremento di voto (massimo 2/110) legato al coinvolgimento in programmi di scambio internazionale.

La lode può essere attribuita con parere unanime della Commissione di Laurea ai candidati che hanno conseguito un punteggio finale ≥ 113 e almeno 3 lodi negli esami di profitto.

Art. 7 - Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti indicati nell'Allegato 3 è obbligatoria e può essere accertata nelle forme stabilite dal CCLM. Per sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, lo studente deve avere frequentato almeno il 67% delle ore di attività d'aula, il 75% delle ore di attività di laboratorio e tutte le eventuali ore di attività di tirocinio necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
2. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41) non prevede per gli studenti l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale.

Art. 8 - Iscrizione agli anni successivi

1. Gli studenti che non abbiano ottenuto le regolari attestazioni di frequenza per tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studio non possono essere iscritti all'anno successivo, e sono re-iscritti allo stesso anno con la qualifica di ripetente, con l'obbligo di frequenza agli insegnamenti per i quali non hanno ottenuto l'attestazione.
2. Non sono ammessi al terzo anno studenti in debito dell'esame di "Fisiologia umana e fisiopatologia". Per l'iscrizione al terzo anno del corso di studio, lo studente può avere un debito formativo di un solo esame (uno tra Inglese, Biologia e Genetica) al

termine della sessione di esami di settembre del secondo anno o, comunque, prima dell'inizio dei corsi del 1° semestre del terzo anno.

3. Lo studente che, pur avendo ottenuto le regolari attestazioni di frequenza ai corsi previsti dal piano di studio del primo biennio, non è ammesso al terzo anno, è re-iscritto al secondo anno con la qualifica di "fuori corso".
4. Gli studenti che alla fine del sesto anno di corso non si sono laureati, e che hanno ottenuto tutte le firme di frequenza, sono re-iscritti al sesto anno con la qualifica di "fuori corso".

Art. 9 - Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio è subordinato al superamento della prova di ammissione stabilita a livello nazionale per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41).
2. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito secondo i criteri approvati dal Consiglio di Facoltà e pubblicati sul sito www.cdlmedicina.unimore.it, presentando opportuna domanda entro il termine stabilito annualmente. Può essere prevista verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo a colloqui o prove pratiche.
2. L'eventuale riconoscimento dei CFU avviene ad opera di apposita commissione nominata dal CCLM, seguendo i seguenti criteri:
 - a. gli esami sostenuti nel corso di laurea magistrale di Medicina e Chirurgia in altre sedi sono riconosciuti, previa valutazione della congruità del piano di studi; qualora ritenuto necessario dalla Commissione, può essere richiesto il sostenimento di una prova integrativa.
 - b. se lo studente proviene da un corso di studio appartenente ad una classe diversa, l'eventuale riconoscimento di esami è subordinato alla verifica da parte della Commissione. Possono essere riconosciuti parte dei CFU conseguiti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'Allegato 2, in una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal CCLM;
 - c. se lo studente proviene da un corso di studio erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, l'eventuale riconoscimento di esami è subordinato alla verifica da parte di apposita commissione. La quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, previsto nell'Allegato 2, direttamente riconosciuta è pari ad una percentuale variabile in relazione al programma dei corsi seguiti. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal CCLM.
3. In caso di riconoscimento, l'attribuzione dell'eventuale voto avviene secondo le seguenti regole: agli esami convalidati è mantenuta la stessa votazione e, in caso di più esami convalidabili, viene effettuata la media dei voti. In caso di richiesta di

integrazione, il voto finale è il risultato della media pesata per crediti dell'esame convalidato e dell'esame integrativo.

Art. 10 - Piani di studio

1. Gli studenti sono tenuti a seguire il piano di studio indicato dalla Facoltà per il proprio curriculum formativo.
Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, possono includere insegnamenti attivati nell'Ateneo ed altre attività approvate dal CCLM. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente. Esse sono registrate con il numero di CFU che a loro compete, secondo i criteri approvati dal CCLM e pubblicati sul sito www.cdlmedicina.unimore.it.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

1. Gli studenti che si rendano responsabili di tentativi di frode agli esami, di falsificazione delle presenze alle attività didattiche o agli esami, o di altri comportamenti gravemente scorretti possono essere sanzionati secondo le modalità stabilite dal CCLM e dalla Facoltà, nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti.
2. Nel caso di frode riguardante la presenza alle attività didattiche allo studente possano essere applicate sanzioni disciplinari differenziate in relazione alla gravità e alla reiterazione della frode, fino alla non concessione dell'attestazione di frequenza dell'insegnamento; in questo caso lo studente viene iscritto come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza agli insegnamenti per i quali non ha ottenuto l'attestazione.
3. La sanzione è comunicata dal Presidente del CCLM allo studente interessato, al Coordinatore dell'insegnamento competente e al Presidente di Facoltà.
4. Le sanzioni applicabili nei vari casi sono consultabili al sito web del Corso di Laurea magistrale, all'indirizzo www.cdlmedicina.unimore.com.
5. Lo studente può ricorrere contro la sanzione alla Commissione Paritetica docenti-studenti di Facoltà, entro 30 giorni dalla data della notifica della sanzione.

Art. 12 - Tutorato

1. Il CCLM può organizzare attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Facoltà.
2. Si definiscono tre distinte figure di tutore:
 - a) la prima è quella del referente e cioè del docente al quale il singolo studente può rivolgersi per avere suggerimenti e consigli inerenti la sua carriera scolastica. Tutti i docenti e ricercatori del corso di laurea magistrale sono tenuti, nell'ambito del carico orario definito giuridico dalle leggi e normative vigenti, a rendersi disponibili per svolgere le mansioni di tutore.

- b) la seconda figura è quella del docente-tutore al quale un piccolo numero di studenti è affidato per lo svolgimento delle attività didattiche tutoriali previste nell'ordinamento didattico. Ogni docente-tutore è tenuto a coordinare le proprie funzioni con le attività didattiche dei corsi di insegnamento che ne condividono gli obiettivi formativi e può essere impegnato anche nella preparazione dei materiali da utilizzare nella didattica tutoriale. Il tutore non è necessariamente un docente universitario ed è identificato e nominato dal CCLM.
- c) la terza figura è quella dello studente/tutore, identificato e nominato dal CCLM sulla base di graduatorie di merito, al quale gli studenti fuoricorso, ripetenti, o con particolari difficoltà nell'apprendimento o nel metodo di studio possono rivolgersi per l'organizzazione di momenti di studio guidato e/o di gruppo, per il recupero di materiale didattico aggiornato e per consigli di tipo organizzativo generale.

Art. 13 - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale e suoi Organi

1. Sono organi del CCLM, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo, il Presidente, il Vice-Presidente Vicario, il Segretario e la Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica.
2. Il Presidente del CCLM sovrintende al buon funzionamento del Corso, rappresentandolo sia a livello di Ateneo sia a livello della Conferenza Permanente dei Presidenti di CCLM in Medicina e Chirurgia.
3. Il Vice-Presidente Vicario coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento a pieno titolo istituzionale, sia nel contesto locale (Organi/Commissioni) sia in ambito nazionale (Conferenza Permanente dei Presidenti di CCLM in Medicina e Chirurgia).
4. Il CCLM istituisce una Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP).
La CTP è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario del CCLM, da almeno sei docenti e da tre rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale. Della CTP fanno parte, ex officio, il Presidente di Facoltà (o suo delegato) ed i coordinatori didattici di Facoltà.
La CTP resta in carica per tre anni accademici, corrispondenti a quelli del Presidente del CCLM.
5. La CTP, consultati i coordinatori dei corsi ed i docenti dei settori scientifico-disciplinari interessati, esercita le seguenti funzioni istruttorie nei confronti del CCLM, o deliberative su specifico mandato dello stesso:
 - a. identifica gli obiettivi formativi del "core curriculum" ed attribuisce loro i crediti formativi, in base all'impegno temporale complessivo richiesto agli studenti per il loro conseguimento;
 - b. aggrega gli obiettivi formativi nei corsi di insegnamento che risultano funzionali alle finalità formative del CCLM;
 - c. propone, con il consenso degli interessati, le afferenze ai corsi di insegnamento dei professori e dei ricercatori, tenendo conto delle necessità didattiche del CCLM, delle appartenenze dei docenti ai settori scientifico-disciplinari, delle loro propensioni e del carico didattico individuale;

- d. pianifica con i coordinatori degli insegnamenti e di concerto con i docenti, l'assegnazione ai professori e ai ricercatori dei compiti didattici specifici, finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi di ciascun corso, garantendo nello stesso tempo l'efficacia formativa e il rispetto delle competenze individuali;
- e. individua con i docenti le metodologie didattiche adeguate al conseguimento dei singoli obiettivi didattico-formativi;
- f. organizza l'offerta di attività didattiche elettive e ne propone al CCLM l'attivazione.

La CTP, inoltre:

- discute con i docenti la modalità di preparazione delle prove (formative e certificative) di valutazione dell'apprendimento, coerentemente con gli obiettivi formativi prefissati;
- organizza il monitoraggio permanente di tutte le attività didattiche con la valutazione di qualità dei loro risultati, anche attraverso le valutazioni ufficialmente espresse dagli studenti;
- promuove iniziative di aggiornamento didattico e pedagogico dei docenti, d'intesa con la Facoltà e i Dipartimenti interessati.

Le funzioni svolte dai componenti della CTP sono riconosciute come compiti istituzionali e pertanto certificate dalle autorità accademiche.

6. I coordinatori didattici di semestre sono designati dal CCLM; essi convocano i coordinatori di insegnamento del proprio semestre ed una rappresentanza degli studenti, con funzioni organizzative e di proposta per la CTP.
7. Il CCLM e la CTP possono insediare commissioni specifiche definendone finalità, compiti e scadenze. La designazione dei componenti di dette Commissioni è fondata su criteri di competenza specifica e di rappresentatività.

Art. 14 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCLM attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche.
2. Per tale valutazione il CCLM si avvale delle iniziative di Dipartimento, di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie, in accordo con le direttive della Conferenza dei Presidenti di CCLM.
Il CCLM indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per la valutazione dei processi formativi, al fine di garantirne il continuo miglioramento.
La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai docenti viene portata a conoscenza dei singoli docenti, eventualmente discussa in CCLM e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.
Il CCLM programma ed effettua, in collaborazione con corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia di altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (Progress Test). Tali verifiche sono finalizzate alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti e della capacità degli studenti di mantenere le informazioni e i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.
3. Il CCLM assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni alla Commissione paritetica di Facoltà, al Presidio di Qualità e al Nucleo di Valutazione di

Ateneo, per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999.

Art. 15 - Valutazione del carico didattico

1. Il CCLM può attivare, d'intesa con la Facoltà e con i Dipartimenti, iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 16 - Trasparenza

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del corso di laurea magistrale in "**Medicina e Chirurgia**" (classe LM-41) attivato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di corso di laurea e di Facoltà, agli indirizzi www.cdlmedicina.unimore.it e www.medicina.unimore.it.

Art. 17 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) o di Facoltà (RDF) o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al corso di studio a partire dall'A.A. 2013/2014 ed ha validità almeno per i 6 anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento; per quanto compatibile, si applica anche agli iscritti di altre coorti.

Allegato 1. RAD.

Allegato 2. Offerta formativa 2013/14.

Allegato 3. Organizzazione didattica (elenco corsi integrati, docenti, moduli didattici e CFU, propedeuticità e obiettivi formativi dei singoli corsi).